I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2132/69 DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 1969
relativo all'integrazione per l'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario definire i principi in base ai quali l'integrazione prevista all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE viene concessa ai produttori d'olio d'oliva, a partire dalla campagna 1969/1970 ; che è necessario inoltre adottare le misure destinate ad assicurare che quest'integrazione sia accordata soltanto per l'olio d'oliva prodotto nella Comunità con olive raccolte nella Comunità che non abbia già beneficiato di tale integrazione ;

considerando che per garantire il buon funzionamento del regime di integrazione è opportuno limitare la concessione di quest'ultima ai quantitativi di olio per i quali è stata presentata domanda nelle zone oleicole ; che allo scopo di semplificare l'applicazione di detto regime è opportuno limitare il numero delle domande d'integrazione che possono essere presentate nel corso di una campagna ;

considerando che questa integrazione presenta un notevole interesse per i produttori d'olio e che costituisce un onere finanziario per la Comunità ; che, per garantire che questa integrazione sia accordata soltanto per l'olio che ha diritto a beneficiarne, è necessario prevedere un regime di controllo amministrativo destinato a permettere di verificare la corrispondenza tra, da una parte, i quantitativi d'olio per i quali è richiesta l'integrazione, e, d'altra parte, le possibilità di produzione di olive e di olio per la campagna in questione, i quantitativi di prodotti da cui l'olio viene estratto e d'olio effettivamente prodotto ;

considerando che, per verificare detta corrispondenza, occorre basarsi, da una parte, sulla contabilità di magazzino degli oleifici e degli stabilimenti d'estrazione e, d'altra parte, su un regime di dichiarazioni di coltivazione ;

considerando che per garantire il buon funzionamento del regime di controllo è necessario che gli Stati membri procedano ad una verifica dell'esattezza di tale contabilità di magazzino nonché delle dichiarazioni di coltivazione ;

considerando che il suddetto regime di controllo amministrativo deve essere completato mediante un controllo comunitario sulle materie di base importate dalla Grecia e dai paesi terzi ;

considerando che è opportuno limitare la durata d'applicazione del presente regolamento ad un periodo che consenta di valutarne l'efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1969/1970 l'integrazione prevista all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE è accordata per l'olio d'oliva che risponda alle definizioni di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato di detto regolamento.

Articolo 2

1. L'integrazione è accordata su domanda presentata dagli interessati nelle zone oleicole della Comunità.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

2. Per interessato e per zona può essere presentata soltanto una domanda d'integrazione.

3. Ciascuno Stato membro produttore fissa per la presentazione delle domande d'integrazione una data limite che deve essere più prossima possibile alla fine dei periodi di produzione degli oli di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro produttore instaura un regime di controllo amministrativo atto ad assicurare che il prodotto per il quale l'integrazione è richiesta ha diritto ad ottenerla.

2. Per quanto concerne l'olio di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, tale controllo deve in particolare consentire di verificare la corrispondenza tra il quantitativo di olio per il quale l'integrazione è richiesta da ogni interessato e :

a) il quantitativo di olive utilizzate per la produzione dell'olio ;

b) l'effettiva quantità di olio prodotto ;

c) le possibilità di produzione di olive e di olio per la campagna 1969/1970.

3. Per quanto riguarda l'olio di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, tale controllo deve in particolare consentire di verificare la corrispondenza tra il quantitativo d'olio per il quale l'integrazione è richiesta da ogni interessato e :

a) il quantitativo di sanse d'oliva utilizzate per la sua produzione, ottenute con olive raccolte nella Comunità ;

b) l'effettiva quantità di olio prodotto negli stabilimenti di estrazione.

Articolo 4

Ai fini dei controlli previsti all'articolo 3, gli Stati membri produttori :

a) fanno obbligo agli oleifici ed agli stabilimenti di estrazione di olio di sansa di tenere una contabilità di magazzino,

b) instaurano un regime di dichiarazioni di coltivazione conformemente alle disposizioni degli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Ciascun produttore di olive destinate alla produzione di olio presenta una dichiarazione di coltivazione che comprenda almeno le informazioni relative alla superficie coltivata ad olivi e al numero di olivi in produzione esistenti su tale superficie.

Articolo 6

1. La corrispondenza tra il quantitativo di olio per il quale l'integrazione è richiesta e le possibilità di produzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), è verificata in particolare applicando ai dati contenuti nelle dichiarazioni di coltivazione le rese indicative di cui al paragrafo 2.

2. Le rese indicative in olive e in olio sono determinate per zone omogenee di produzione dagli organismi a tale scopo designati dallo Stato membro interessato.

Articolo 7

Gli Stati membri produttori procedono :

a) al controllo dell'esattezza della contabilità di magazzino di cui all'articolo 4, lettera a),

b) al controllo, per sondaggi, in loco dell'esattezza delle dichiarazioni di coltivazione.

Articolo 8

1. È instaurato un regime comunitario di controllo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 136/66/CEE importati dalla Grecia o dai paesi terzi.

A tale controllo può accompagnarsi la costituzione di un deposito cauzionale che, per quanto riguarda le olive, è limitato a quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della loro applicazione, le disposizioni da essi adottate in virtù del presente regolamento.

Nel caso in cui dette disposizioni non permettano di conseguire gli obiettivi del presente regolamento,

le modifiche che lo Stato membro deve apportarvi sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS